



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Protocollo		
Titolo	I	Fascicolo
n° 62517	del 22 luglio 2015	
UOR SET05	CC	RPA Nicola Giannone

Ai Dirigenti
 Ai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate
 e p.c.
 Alle OO. SS. territoriali di comparto
 Alla RSU

LORO SEDI

Oggetto: “Regolamento disciplinante il sistema di rilevazione delle presenze del personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con DDG n. 334 del 5 febbraio 2015.

Trascorso ormai un semestre dall’entrata in vigore del Regolamento citato in oggetto, si reputa opportuno fornire, a integrazione di quanto già comunicato con la nota n°15084 del 26 febbraio 2015, alcune precisazioni in merito a taluni aspetti applicativi del citato Regolamento, resisi necessari sia in relazione a talune criticità emerse durante la prima fase di applicazione, sia a causa della mutata normativa di riferimento.

2) RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ASSENZA PER MALATTIA IN FERIE

In riferimento a quanto previsto dall’art. 12, comma 2 ultimo periodo, del Regolamento citato in oggetto, si reputa opportuno precisare che la possibilità di giustificare con le ferie l’assenza inizialmente comunicata come episodio di malattia – ipotesi prevista nel caso in cui il dipendente non sia in condizione di produrre la prescritta certificazione perché impossibilitato a sottoporsi a visita medica – non può certamente essere utilizzata qualora per la medesima giornata sia stata in precedenza negata, per motivate esigenze di servizio, l’autorizzazione a fruire di un giorno di ferie.

Va inoltre precisato che la richiesta di trasformazione della malattia in ferie – fattispecie riferibile a episodi di breve durata, in generale non superiori a uno o due giorni lavorativi – deve essere avanzata dal dipendente nella stessa giornata in cui si verifica l’evento e che la stessa potrà essere accolta soltanto qualora non sia già stata avviata la procedura di controllo della malattia che, come è noto, comporta un onere a carico dell’amministrazione universitaria, onere non giustificabile qualora l’assenza dovesse essere successivamente imputata a ferie.

Risulta infine opportuno chiarire che la normale procedura autorizzativa prevista per la fruizione delle ferie, assume nella fattispecie un aspetto meramente formale, in quanto l’assenza dal servizio si è già verificata e la richiesta di trasformazione ha l’unica finalità di evitare che, a causa della mancata produzione della certificazione medica, l’assenza venga ritenuta “ingiustificata”, con conseguente riduzione del corrispettivo economico e possibile avvio di procedure disciplinari. Risulta infine di palmare evidenza che tali tipologie di ferie non possono essere considerate “programmate” ai fini del calcolo del coefficiente di presenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE

2) ASSENZE PER VISITE MEDICHE

Come già comunicato con nota n°36682 del 15 maggio 2015, a seguito della sentenza del TAR Lazio n°5714/2015, è stata annullata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n°2/2014, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, ed esami diagnostici. Con la citata nota è stato quindi chiarito che le assenze dal servizio per le predette motivazioni, potranno essere imputate ad “assenze per malattia” e giustificate mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o fornito la prestazione.

Non essendo comunque venuta meno per il dipendente la possibilità di utilizzare permessi personali per la giustificazione di assenze orarie, si ritiene che l’attuale disciplina regolamentare possa continuare a trovare applicazione, in particolare per quanto previsto dall’art. 22, comma 4 lettera g) e dalle “specifiche tecniche”, in relazione a quanto previsto per i codici 13 (permessi brevi da recuperare), 14 (permessi retribuiti) e 23 (riposo compensativo). Per tali tipologie di assenza continua, conseguentemente, a trovare applicazione quanto già comunicato con nota n°24556 del 3 aprile 2015, avente per oggetto “valutazione della performance individuale – criteri di calcolo del coefficiente di presenza”.

3) CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

In relazione alle integrazioni e modifiche apportate dal D. Lgs. 80/2015 alle modalità di fruizione del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n°151/2001 – esteso ora fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, ferme restando le riduzioni della retribuzione spettante come disciplinata dal novellato art. 34 del medesimo D. Lgs. 151/2001 – risulta opportuno chiarire che l’attuazione della citata norma non necessita, ovviamente, dell’adozione di alcun provvedimento di recepimento. Conseguentemente, per gli aspetti trattati dal Regolamento in oggetto, è sufficiente evidenziare che la fruizione del congedo parentale su base oraria, che non può superare la metà della durata dell’impegno orario giornaliero, necessita ora di un preavviso di almeno due giorni.

Nelle more che la procedura automatizzata di rilevazione delle presenze venga opportunamente implementata, i/le dipendenti che fruiscono del congedo parentale su base oraria provvederanno a trascrivere l’evento nel registro dei permessi e a darne preventiva comunicazione all’Ufficio preposto alla gestione delle presenze del personale contrattualizzato.

Quanti in indirizzo sono invitati a informare del contenuto della presente il personale in servizio presso le strutture cui sono preposti.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Antonio Valenti